

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
SOCIETA' QUARTIERI MEDIOEVALI VILLA ECCLESIAE

Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 2024 alle ore 18.00 presso la sede legale dell'Associazione si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 19 giugno c.a., alle ore 18.00, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Mauro Cicilloni, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti Giuseppe Mamogiu a svolgere le funzioni di Segretario. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, verificato il numero dei presenti in un apposito foglio firme

Dichiara

L'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che il Dlgs 117/2017 ha modificato le clausole statutarie. Pertanto, al fine di ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è necessario approvare alcune modifiche statutarie. Informa l'Assemblea che dovranno essere apportate le modifiche statutarie adottate, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni di legge.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi di affiliazione dell'Associazione.

Alle ore 19.15, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e programma l'affissione della delibera per 30 giorni nella bacheca sociale.

Il Segretario


Il Presidente




STATUTO

SOCIETA' QUARTIERI MEDIOEVALI VILLA ECCLESIAE

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Natura Giuridica, Sede Legale, Durata

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 denominato anche "Codice del Terzo Settore", è costituita un'associazione no profit, apartitica e aconfessionale, denominata "SOCIETA' QUARTIERI MEDIOEVALI VILLA ECCLESIAE" la denominazione sarà integrata con la qualifica di associazione di Promozione Sociale (APS In acronimo) ed ENTE del terzo settore (ETS) in esito all'iscrizione nel Registro Unico di Terzo Settore (RUNTS). Dall'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "APS SOCIETA' QUARTIERI MEDIOEVALI VILLA ECCLESIAE ETS" - L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS - ETS". La sede legale è fissata in Iglesias Vicolo Il Gorizia nr. 1; il trasferimento della sede legale nella stessa città non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati anche nell'elettività delle cariche sociali. Persegue in via esclusiva o principale le finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 appresso specificate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

rif. lett. "d) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"

rif. lett. "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs. 117/17;"

rif. lett. "k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";
Ferma la ratio e i limiti posti dal Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere le attività sopra elencate in tutte quelle espressioni e articolazioni che esse potranno assumere in concreto, svolte singolarmente o combinate tra di loro, come quelle che di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo qui di seguito si riportano:

a) lo sviluppo e la diffusione della cultura e rievocazione storica come pratica di vita sociale utilizzando le sinergie attraverso gli organi territoriali legati al turismo: Camere di Commercio, Confcommercio, Pro Loco, Guide Turistiche, il CSS Sardegna e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico, ambientale, culturale.

b) Organizzazione di eventi, che promuovano tradizioni secolari con elementi di innovazione, per la promozione della cultura locale e alla valorizzazione del patrimonio immateriale, tra i quali l'Estate Medioevale Iglesiente, comprese le seguenti manifestazioni di cui è titolare:

- "Corteo Storico Medioevale Città di Iglesias" che si svolge il 13 agosto di ogni anno;
- "Torneo della Balestra Città di Iglesias" con i suoi eventi collaterali che si svolge il primo sabato di agosto;



- "Festa delle Bandiere" del 12 agosto di ogni anno, il coordinamento e la gestione della "Compagnia Balestrieri Iglesienti" e la sua partecipazione a eventi e dispute nazionali;

c) Partecipazione e gestione di:

- sagre e manifestazioni dei prodotti tipici e le tradizioni culinarie di una specifica regione o località.
- feste religiose per la riflessione spirituale e celebrazione della fede, che contribuiscono anche a rafforzare i legami comunitari.
- processioni, rituali e celebrazioni liturgiche, per promuovere lo spirito cristiano la solidarietà all'interno della comunità.
- feste civili per rafforzare il tessuto sociale, promuovendo valori di unità, libertà e solidarietà.

d) sviluppo e creazione di rapporti con l'amministrazione comunale e gli ENTI di Terzo Settore della rete CSS e del Territorio;

e) organizzazione e gestione di attività culturali in genere, con relative finalità turistiche finalizzate all'aggregazione e l'integrazione sociale;

f) gestione di attività didattiche, corsi anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri, la formazione e la preparazione individuale e di gruppi con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti delle reti a cui delibererà di aderire.

g) organizzazione e gestione di eventi musicali e culturali, che rappresentano un'importante occasione di aggregazione e di promozione della cultura all'interno delle comunità. Attraverso esibizioni musicali con performance di danza, creando un'esperienza artistica completa e coinvolgente promuovendo la collaborazione tra musicisti e danzatori, favorendo l'aggregazione e valorizzando i talenti Locali, offrendo visibilità agli artisti, creando opportunità di esibizione e crescita professionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è effettuata dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, comprese le locazioni finanziarie, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo avrà deliberato perché ritenuta utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Nell'ambito delle attività diverse ex art. 6 CTS, effettuare somministrazione anche di alimenti, bevande e similari, seguendo le disposizioni e le normative di riferimento. **L'associazione svolgerà le proprie attività nel territorio Nazionale.** Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;
- per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy,



morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla esclusione all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi a di controllo e di revisione.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea, organo collegiale di formazione della volontà dell'associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nelle sedi dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (rendiconto). L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 7 (sette) a 13 (tredici) componenti (poiché dispari) nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali, per la durata di 4 anni e rieleggibili. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se esistente, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi in oggetto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei



componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI e/o Dipartimento dello Sport è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 9

Presidente

Il Presidente ha potere di firma ed è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, si occupa di assumere personale dipendente, stipulando contratti di lavoro. Il Presidente conferisce mandati di consulenza e potrà concretizzare i rapporti con gli Istituti di Credito ed altri Enti in quanto detiene la firma sociale.

ART. 10

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

Segretario

Il Segretario prepara i Verbali di Assemblea, redige il rendiconto contabile annuale e la sua relazione; cura gli affari di carattere amministrativo e finanziario.

ART. 12

Socio Fondatore, Ordinario e Onorario

- *Soci Fondatori*: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo. Detti soci versano la quota tessera assicurativa ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci Ordinari.

- *Soci Ordinari*: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. Detti soci versano la quota associativa comprensiva della tessera assicurativa rispetto a quanto deciso annualmente dal Consiglio Direttivo. Detti soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

- *Soci Onorari*: sono quelli a cui viene conferito il titolo per meriti verso l'associazione, per aver prestato servizi di particolare importanza e sono esentati dal versamento. Sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione, per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Detti soci versano la quota tessera assicurativa ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci Ordinari.

Sia i soci Fondatori, che Ordinari e Onorari, per democraticità interna hanno diritto di elettorato sia passivo che attivo, e potranno essere eletti a qualsiasi incarico.

ART. 13

Organo di controllo





L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall' Art. 30 d.lgs. 117/17. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 d.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

1. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
2. contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
3. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
4. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili

Al fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo



perseguimento delle finalità previste. Per l'individuazione delle fattispecie di cui al comma precedente, si fa integrale riferimento alle norme di Legge (art. 8 d.lgs.117/17).

ART. 17

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, da attività diverse ex art. 6 codice Terzo Settore.

ART. 18

Rendiconto- Bilancio

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale (Bilancio) con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno (1/1/ - 31/12). Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

Bilancio sociale e informativa sociale

Ricorrendone i presupposti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20

Libri sociali

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- Libro degli inventari;
- Libro delle adunanze di ogni altro organo sociale eventualmente nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

ART. 21

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate



dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e d.lgs. 36/21 e successive modifiche. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017 – d.lgs. 36/21.

ART. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

ART. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione e scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore d.lgs.117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative norme di attuazione. Nel caso di contrasto tra il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, prevale quanto previsto dal Codice del terzo Settore.

26 GIU. 2024

Registrazione n. 216 3
data 26/06/2024
esito esente
Credenziale scelta



